

**STATUTO
FONDAZIONE BORZINA SOLIDALE**

PREAMBOLO

Articolo 1

DENOMINAZIONE

Articolo 2

SEDE LEGALE

Articolo 3

DURATA

Articolo 4

SCOPI ISTITUZIONALI

Articolo 5

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Articolo 6

FONDATORI

Articolo 7

PARTECIPANTI

Articolo 8

DECADENZA E RECESSO DEI FONDATORI

Articolo 9

DECADENZA E RECESSO dei PARTECIPANTI

Articolo 10

ORGANI SOCIALI E UFFICI DELLA FONDAZIONE SOCIALI

ARTICOLO 11

COLLEGIO DEI FONDATORI

ARTICOLO 12

PRESIDENTE

Articolo 13

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 14

ATTRIBUZIONI E COMPITI DEL PRESIDENTE

Articolo 15

DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 16

DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI

Articolo 17

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 18

ATTRIBUZIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 19

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Articolo 20

ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

Articolo 21

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

Articolo 22

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 23

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Articolo 24

LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI

Articolo 25

PATRIMONIO

Articolo 26

MEZZI FINANZIARI

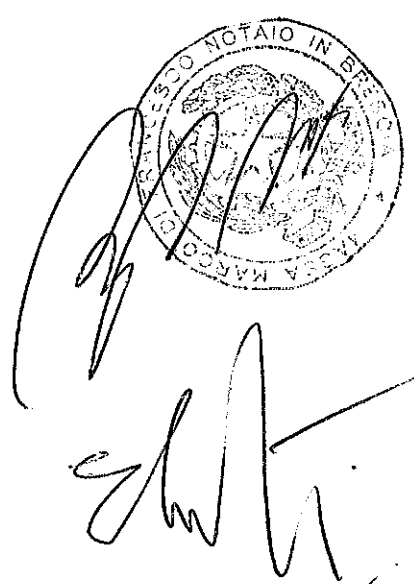
Articolo 27

BILANCIO - BILANCIO SOCIALE

Articolo 28

SCIoglimento DELLA FONDAZIONE

Allegato "A" N. 6587 Rep. e N. 4825 Racc.



Spade Ammario
Saverio Saverio
Conte Jona Pini
Debate Gm
Pina Lino

Agob Deh. molli

Celitus Pini 280

Articolo 29

MODIFICA DELLO STATUTO

Articolo 30

NORME APPLICABILI

PREAMBOLO

Borzina è uno dei 7 nuclei di Sopraponte, frazione di Gavardo. È un piccolo borgo di antica formazione, situato in collina (297m l/m) a 1.5 km dal centro di Gavardo; un pugno di case addossate le une alle altre a formare cortili interni con il bosco alle spalle e campi ben tenuti davanti.

La contrada risale probabilmente ai primi del 700, la chiesetta della Madonna del Castagno, privata, data 1704.

Un'agricoltura povera faceva sopravvivere le poche famiglie contadine e dava lavoro stagionale ai "cordati" braccianti.

Attualmente 21 persone ci vivono; da qualche anno coppie giovani vi si sono stabilite.

La strada comunale finisce nella parte alta della contrada, dove prati e bosco si aprono alla vista.

Negli ultimi decenni Sopraponte ha subito significative trasformazioni, soprattutto ha subito un impoverimento dei luoghi di aggregazione perdendo almeno in parte le sue caratteristiche di luogo di relazioni degli abitanti che dava una identità territoriale (fino al 1926 era comune autonomo).

Riflettendo serenamente al "dopo di noi" abbiamo deciso di "fare la nostra parte" cercando di dar le basi per un percorso di vita più facile a persone svantaggiate e fragili.

I fondatori, a partire dal patrimonio devoluto alla costituzione della Fondazione intendono:

- offrire un'occasione di rigenerazione urbana e rivitalizzazione sociale che consideri il contesto dovuto alle trasformazioni sociali del nostro tempo;
- conservare l'identità del borgo sottraendolo ad eventuali speculazioni edilizie e mantenendo l'uso agricolo dei terreni;
- portare avanti un progetto di integrazione di persone vulnerabili inserendole in un contesto aperto alla diversità e solidale.

Articolo 1 DENOMINAZIONE

Ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile e degli articoli 4 e 20 e seguenti del D.LGS. n° 117/2017, è costituita la Fondazione di partecipazione denominata **"FONDAZIONE BORZINA SOLIDALE - ENTE DEL TERZO SETTORE"**, in forma breve **"FONDAZIONE BORZINA SOLIDALE ETS"** oppure **"FBS ETS"**.

Articolo 2 SEDE LEGALE

La Fondazione ha sede legale in Gavardo (BS), Fraz. Sopraponte, Via Borzina n° 49-51.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale, senza che questo venga considerata modifica dell'atto costitutivo qualora all'interno del medesimo Comune.

Articolo 3 DURATA

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 4 SCOPI ISTITUZIONALI

La Fondazione persegue le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Provincia di Brescia.

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo del rafforzamento della coesione e della giustizia sociale anche sostenendo attività che favoriscano il contrasto alle disuguaglianze e il sostegno alle persone in difficoltà. Persegue inoltre la tutela della natura e dell'ambiente e la tutela, la promozione e valorizzazione del patrimonio d'interesse artistico e storico e urbano.

Promuove la salvaguardia del territorio e la rigenerazione urbana e qualificazione del paesaggio che ne favorisca la funzione sociale, culturale ed economica, tramite il patrimonio naturale e storico.

Promuove attività culturali ed artistiche.

Promuove la partecipazione attiva dei cittadini alla gestione e alla conservazione del territorio e dell'ambiente naturale, propedeutica all'utilizzo sostenibile dell'intero territorio nell'ottica del rafforzamento delle reti sociali

Individua i candidati partecipanti ai quali proporre di assumere tale ruolo.

La Fondazione persegue attivamente la tutela dei diritti civili.

La Fondazione non ha scopo di lucro ed esercita in via principale le attività ricadenti nelle previsioni di cui all'articolo 5 comma 1 del decreto legislativo n° 117 del 3 luglio 2017, e più precisamente in quelle disciplinate dalle seguenti lettere del medesimo articolo 5:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n°328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n° 104, e alla legge 22 giugno 2016, n° 112, e successive modificazioni;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo ;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n° 141, e successive modificazioni;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n° 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n° 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Le attività sopra indicate possono essere svolte anche in via indiretta.

La Fondazione potrà così declinare gli scopi sociali:

- mettere a disposizione il proprio patrimonio abitativo in soccorso di persone in difficoltà;
- mettere a disposizione il proprio patrimonio per favorire attività culturali ed artistiche;
- mettere a disposizione i propri terreni per attività che favoriscano il recupero e l'inserimento di persone con disabilità o fragilità;
- mettere a disposizione i propri terreni per attività di educazione ambientale;
- promuovere il coinvolgimento delle amministrazioni locali nelle proprie attività;
- coinvolgere gli Enti locali in progetti di gestione partecipata del territorio e di tutela ambientale, quali incubatori di nuove modalità di gestione del territorio.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 6 d.lgs. n° 117 del 2017, la Fondazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quella sopra indicata, secondo i criteri e limiti definiti dal D.M. Lavoro e politiche sociali 19 maggio 2021 n° 107. L'individuazione di tali attività diverse è operata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5 MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori
- Partecipanti.

I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

Articolo 6 FONDATORI

Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione, ossia Emanuela Bertoli, Beatrice Capra e Celestino Panizza ed i soggetti che verranno nominati per cooptazione secondo le modalità dell'art. 11 del presente statuto.

Articolo 7 PARTECIPANTI

Possono divenire "Partecipanti", le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta di uno dei suoi membri. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

Articolo 8 DECADENZA E RECESSO DEI FONDATORI

Decadenza dei Fondatori avviene per:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Inoltre i Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi.

Articolo 9 DECADENZA E RECESSO dei PARTECIPANTI

I Partecipanti decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, se entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguono la prestazione alla quale si erano impegnati.

In tal caso la decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione che provvede alla cancellazione da libro dei partecipanti.

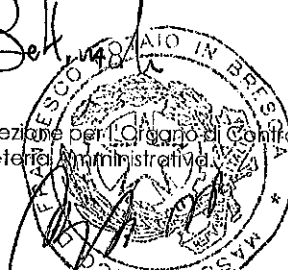
I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 10 ORGANI SOCIALI E UFFICI DELLA FONDAZIONE SOCIALI

Sono organi della Fondazione:

- Il Collegio di Fondatori
- Il Presidente
- Il Consiglio di Amministrazione
- L'Assemblea dei partecipanti
- L'Organo di Controllo
- Il Revisore Legale dei Conti, se nominato
- Il Collegio dei Probiviri, se nominato

Gli incarichi dei componenti gli organi sopra descritti sono gratuiti, fatta eccezione per l'Organo di Controllo ed il Revisore Legale dei Conti. Sono Uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.



Sarabian Sra
Testo

Spede Amministrative della

Forme per

Beatrice Capra

Lecco

Celestino Panizza

ARTICOLO 11 COLLEGIO DEI FONDATORI

Il Collegio dei Fondatori (Collegio dei Fondatori) è organo collegiale ed è composto da un minimo di 3 e massimo 5 componenti. Il Collegio dei Fondatori prende le proprie decisioni con la maggioranza dei suoi componenti che scelgono al proprio interno il Coordinatore. Fanno parte del Collegio dei Fondatori con pari attribuzioni dei Fondatori, comprese le modalità di decadenza secondo l'articolo 8, le persone fisiche cooptate dal Collegio stesso. Ogni membro cooptato può essere revocato dai rimanenti componenti del Collegio dei Fondatori. Le riunioni sono convocate dal Coordinatore o da due suoi componenti. Il Collegio dei Fondatori nomina il consiglio di amministrazione e può integrarne la composizione anche prima della sua decadenza; nomina altresì l'Organo di Controllo e il revisore legale.

ARTICOLO 12 PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza di voti dei presenti nella seduta di insediamento. Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità vengono eletti il Vice Presidente e gli eventuali Tesoriere e Segretario della Fondazione. La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età. La rappresentanza legale della Fondazione spetta al Presidente, ed al vicepresidente in caso di assenza od impedimento del Presidente. Nei confronti dei terzi il semplice intervento del Vicepresidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. Il Presidente, il Vice Presidente e gli eventuali Tesoriere e Segretario della Fondazione durano in carica 3 (tre) anni.

Articolo 13 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) membri, Presidente compreso. Possono far parte del Consiglio di Amministrazione anche i componenti del Collegio dei Fondatori. Il Collegio dei Fondatori può integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione sino ad un massimo di ulteriori 3 (tre) membri designati tra i rappresentanti degli Enti Locali, Enti o Associazioni che collaborano con la Fondazione per perseguire i propri scopi ed individuati con propria deliberazione. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta, se deliberato dal Consiglio stesso, il rimborso delle spese vive sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 14 ATTRIBUZIONI E COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente:

- a) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
- b) cura l'esecuzione delle attività delegate dal Consiglio di Amministrazione all'eventuale Consiglio di Presidenza;
- c) verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- d) in casi eccezionali di necessità e urgenza e ogni qual volta non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso deve sottoporre gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo nella prima seduta da convocare senza ritardo.

Articolo 15 DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per 3 (tre) anni. Sino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione scaduto può operare solo per l'ordinaria gestione.

Articolo 16 DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI

In caso di cessazione della carica per decesso, dimissioni, impedimento permanente o altre cause, di uno o più Consiglieri, il Collegio dei Fondatori, se lo riterrà opportuno o necessario per raggiungere il numero minimo previsto dal presente statuto, nominerà un nuovo consigliere di amministrazione, che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio di Amministrazione. Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Articolo 17 ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, di cui una per l'approvazione del Bilancio. Si riunisce inoltre ogni qualvolta ve ne sia bisogno sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri. Le adunanze sono indette con invito scritto, a mezzo lettera, e-mail o fax, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima e almeno 24 ore prima per comprovate ragioni di urgenza. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accordo unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno. È possibile tenere le riunioni del Consiglio, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente;

„Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 18

ATTRIBUZIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spettano al Consiglio di Amministrazione l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione.

Il consiglio di Amministrazione inoltre:

- a) redige ed approva il bilancio, allegando la propria relazione;
- b) redige ed approva se previsto dalla legge o volontariamente, il bilancio sociale della Fondazione;
- c) nomina il Presidente della Fondazione, il Vice Presidente, e gli eventuali Tesoriere e Segretario;
- d) delibera l'ammissione a partecipante della Fondazione su proposta di uno dei suoi membri, e delibera l'esclusione dei partecipanti ai sensi del presente statuto;
- e) deliberare in relazione a tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività dell'ente;
- f) delibera il conferimento di deleghe sia al Presidente che a Consiglieri, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- g) delibera il regolamento relativo al funzionamento degli organi della Fondazione previsti dal presente statuto;
- h) delibera il conferimento di procure speciali per il compimento di singoli atti o categorie di atti sia al Presidente, che a Consiglieri od a terzi nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- i) delibera il pagamento ai Consiglieri del rimborso delle spese sostenute e documentate per conto della Fondazione e di quelle sostenute e documentate nell'espletamento del mandato, se deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
- j) nomina eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche, commissioni ed equipe, eventualmente aperte sia ai partecipanti che ai non partecipanti;
- k) accetta eredità, erogazioni liberali e donazioni di rilevante importo, e lasciti anche testamentari;
- l) nomina l'organo di controllo e l'eventuale Revisore Legale, sia volontariamente sia per obbligo di legge;
- m) nomina l'eventuale Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs n° 231/2001, determinandone il compenso;
- n) individua nei limiti previsti dalla legge, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali;
- o) dà l'adesione della Fondazione ad organismi federali o consortili, ad altre associazioni, fondazioni, enti pubblici o privati;
- p) nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

Articolo 19

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Per operazioni straordinarie, al di fuori dei casi di cui all'articolo precedente, il Presidente deve darne compiuta informazione al Collegio dei Fondatori che può opporre il proprio veto. Pertanto, la relativa delibera del Consiglio di Amministrazione potrà esser adottata previa delibera positiva del medesimo Collegio dei Fondatori secondo le maggioranze e le modalità di cui all'art. 11.

Articolo 20

ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi del presente Statuto, è istituita l'Assemblea di Partecipazione.

L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

L'Assemblea di Partecipazione:

- nomina l'eventuale Collegio dei Provisori;
- è un organo consultivo che formula pareri e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione.

L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo.

L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni dell'Assemblea di Partecipazione si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza o per mezzo di tecnologie simili alle stesse condizioni previste per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

L'organo di controllo può essere collegiale o monocratico, nominato dal Collegio dei Fondatori ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

Nei casi previsti dalla legge viene nominato anche il revisore legale, a cui si applica la disciplina dell'articolo 31 del Codice del Terzo settore. Le adunanze dell'Organo di Controllo collegiale possono tenersi con mezzi di telecomunicazione.

Articolo 22

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea dei partecipanti può eleggere un Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri, eletti anche tra i non partecipanti.

Al proprio interno i probiviri nominano il Presidente del Collegio.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra i partecipanti, i fondatori o tra alcuni di essi e la Fondazione. L'incarico di Probiviro è incompatibile con la carica di Consigliere, componente dell'Organo di Controllo e di Revisore Legale. I probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 23 ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

La Fondazione, nello svolgimento delle proprie attività, si avvale dell'attività di volontariato, sia dei propri membri o delle persone aderenti agli enti associati, sia di terzi.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da parte di eventuali beneficiari.

Agate Sch. mach

Boake Cappe

Celestino Talarico

Spere Goro
Conte Jone
Poli: Spede Immaginario
test

La Fondazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito regolamento.
A favore dei volontari devono essere stipulate assicurazioni contro gli infortuni e le malattie connessi all'attività di volontariato, oltre che per responsabilità civile verso terzi.

Articolo 24 **LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI**

La Fondazione deve tenere i libri sociali e registri previsti dalla legge.

Articolo 25 **PATRIMONIO**

Il Patrimonio della Fondazione si distingue in:

- Fondo di dotazione vincolato al possesso della personalità giuridica
- Fondo di dotazione libero
- Fondo di funzionamento
- Riserve

Il fondo di dotazione vincolato, necessario al mantenimento della personalità giuridica, non può essere inferiore a quanto stabilito dalla legge.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai beni conferiti dai fondatori
- dai beni che pervengono alla Fondazione a qualsiasi titolo, da lasciti, legati, donazioni, elargizioni o contributi di persone, Enti Pubblici e Privati, sempre che siano stati espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste dall'articolo 4
- dagli avanzi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare a patrimonio.

La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Articolo 26 **MEZZI FINANZIARI**

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- rendite patrimoniali;
- proventi, lasciti, legati, donazioni elargizioni e contributi di persone fisiche e di enti pubblici e privati non destinati ad incrementare il patrimonio, comprese quelle derivanti dalle scelte esercitate in sede di destinazione del 5 per mille o assimilabili
- entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni
- entrate dalle eventuali attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs n° 117/2017
- altre entrate comunque denominate.

Gli eventuali avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente o indirettamente connesse.

Il Consiglio di Amministrazione può destinare in tutto od in parte gli eventuali avanzi di gestione ad incremento del patrimonio della Fondazione.

È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, degli avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che nei casi consentiti dalla legge.

Articolo 27 **BILANCIO – BILANCIO SOCIALE**

L'esercizio va dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno, a cura del Consiglio di Amministrazione, dovrà essere redatto ed approvato il bilancio contenente il rendiconto della gestione relativo all'anno precedente. In caso di necessità il bilancio potrà essere approvato entro il 30 giugno.

Il bilancio deve essere redatto secondo gli schemi previsti dalla legge.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

Al bilancio è allegata la relazione degli amministratori, che deve contenere gli apprezzamenti del Consiglio di Amministrazione sull'andamento dell'attività della Fondazione e sui suoi risvolti sociali, oltre ad una fondata valutazione della pertinenza delle attività svolte rispetto alle finalità statutarie.

La bozza di bilancio, corredata dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, deve essere messa a disposizione dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale se nominato, entro il trentesimo giorno precedente la data prevista per l'approvazione. L'Organo di Controllo, ed il Revisore Legale, se nominato, entro il quindicesimo giorno precedente tale data, depositano presso la sede sociale la propria relazione. Il Consiglio di Amministrazione inoltre, se previsto dalla legge o volontariamente, redige il Bilancio Sociale.

Articolo 28 **SCIoglimento DELLA FONDAZIONE**

Qualora il consiglio di amministrazione, previo assenso formale del Collegio dei Fondatori, ritenesse esaurito lo scopo sociale o per qualsiasi ragione credesse di dover sciogliere la Fondazione, fatta relativa richiesta all'Autorità Tutoria, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi finalità simili alla Fondazione, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo, salvo diversa destinazione imposta per legge, così come disposto dall'articolo 9 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

Articolo 29 **MODIFICA DELLO STATUTO**

Il presente statuto può essere modificato dal Collegio dei Fondatori salvo gli articoli 4, 6, 8, 11, 19 e 29.

Articolo 30
NORME APPLICABILI

Per tutto quanto qui non previsto valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi specifiche in materia, in particolare del D.LGS. n° 117/2017 e ss.mm.ii.



Beate Ste
Ayob Salimoh

Clerico P
Pelle Pq

Spada Ammanore' test
Saverio Gora Testo

Carretta fano per lui

Shen-buro

Shen-buro

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi ex art. 22 D.Lgs 82/2005 comma 3 D.P.R. 445/2000